

1. E 9  
IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il 29 LUG. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n° 299 del 28 LUG. 2003

**OGGETTO: Art.9, comma 2, del Titolo I delle Norme di attuazione del Piano Paesistico "Ambito Massiccio del Taburno" – Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici – Determinazioni -**

L'anno duemilatre il giorno VENDOTTO del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) on. Carmine NARDONE        | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | <i>ASSENTE</i> |
| 7) dott. Carlo PETRIELLA      | - Assessore       | _____          |
| 8) dott. Rosario SPATAFORA    | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

V.  
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Gianclaudio IANNELLA

L'Assessore proponente: rag. Giovanni Mastrocinque -

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta della Relazione tecnica del Settore Pianificazione Territoriale (All. a));

**PREMESSO** che:

- il Piano Territoriale Paesistico "Ambito Massiccio del Taburno" è stato approvato con D.M. del 30/09/1996;
- detto Piano Paesistico, all'art. 9, punto 2, impone vincoli di inedificabilità per una fascia di 50 o 80 metri dai corsi d'acqua, a seconda del dislivello;
- il Sindaco di Montesarchio, con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Taburno n° 20 dell'11/04/2002, è stato invitato a farsi promotore dell'Accordo di programma, così come disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di procedere all'adeguamento dell'art. 9, punto 2, delle vigenti Norme di Attuazione del P.T.P. "Ambito Massiccio del Taburno", al fine di poter attuare compiutamente il Patto Territoriale della Comunità Montana del Taburno;
- il 25/06/2003, presso la Sede comunale di Montesarchio, si è tenuta una prima seduta della Conferenza dei servizi preordinata all'Accordo di programma, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, finalizzato alla modifica del punto riportato in oggetto;

**CONSIDERATO** che:

- in sede di tale Conferenza questa Provincia ha già espresso il proprio parere favorevole a tale modifica;

**PRESO ATTO** che:

- il Comune di Montesarchio, con prot. 10048 dell'08/07/2003, ha inviato ai Sindaci dei seguenti Comuni:

- Arpaia
- Bonea
- Bucciano
- Campoli del Monte Taburno
- Cautano
- Dugenta
- Foglianise
- Frasso Telesino
- Melizzano
- Moiano
- Paupisi
- Sant'Agata dei Goti
- Solopaca
- Tocco Caudio
- Torrecuso
- Vitulano

facenti parte dell' "Ambito Massiccio del Taburno", una nota da sottoporre all'attenzione alle Giunte comunali, al fine di deliberare il proprio intento favorevole alla modifica dell'art. 9, punto 2, delle N.T.A. del P.T.P. del Taburno;

**ACCERTATO** che:

- l'art.9, punto2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dell' "Ambito Massiccio del Taburno" debba essere rimodulato nella maniera seguente:

Articolo 9, punto 2

Tutela dei corsi d'acque, delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; nei corsi d'acqua per una fascia di m 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,00; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di m 100,00 intorno alla riva; nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali ricadenti in zona RUA ai sensi delle presenti Norme, stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme regionali di settore; sono vietati i seguenti interventi:

- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti la pulizia ed il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell'autorità competente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature]*

N. 502 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 29 LUG. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 LUG. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

li 18 AGO. 2003  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio Innella)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 18 AGO. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 18 AGO. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio Innella)

Copia per			
SETTORE <u>PIANIFICAZIONE</u>	il <u>TERR.</u>	prot. n. _____	<u>Esecutiva</u>
SETTORE _____	il <u>68U</u>	prot. n. _____	
SETTORE _____	il <u>31.7.03</u>	prot. n. _____	<u>7193</u>
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	<u>18.8.03</u>
X Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____	



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
*Servizio Urbanistica*

Prot. n. 3501

All. a)-

del 21/07/03

All'Assessore all'Urbanistica  
*rag. Giovanni Mastrocinque*

sede

Oggetto: Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Taburno.-  
Modifica del punto 2 dell'art.9 delle Norme di Attuazione -

## RELAZIONE TECNICA

PREMESSO che:

- il Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Taburno è stato approvato con D.M. del 30/09/1996;
- detto Piano Paesistico , all'art. 9, punto 2, impone vincoli di inedificabilità per una fascia di 50 o 80 metri dai corsi d'acqua, a seconda del dislivello;
- il Sindaco di Montesarchio, con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Taburno n° 20 dell'11/04/2002, è stato invitato a farsi promotore dell'Accordo di programma, così come disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di procedere all'adeguamento dell'art. 9, punto 2, delle vigenti Norme di Attuazione del P.T.P. Ambito Massiccio del Taburno, al fine di poter attuare compiutamente il Patto Territoriale della Comunità Montana del Taburno;
- il 25/06/2003, presso la Sede comunale di Montesarchio, si è tenuta una prima seduta della Conferenza dei servizi preordinata all'Accordo di programma, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, finalizzato alla modifica del punto riportato in oggetto;

CONSIDERATO che:

- in sede di tale Conferenza questa Provincia ha già espresso il proprio parere favorevole a tale modifica;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Montesarchio, con prot. 10048 dell'08/07/2003, ha inviato ai Sindaci dei seguenti Comuni:
  - Arpaia
  - Bonea
  - Bucciano
  - Campoli del Monte Taburno
  - Cautano
  - Dugenta
  - Foglianise
  - Frasso Telesino
  - Melizzano
  - Moiano
  - Paupisi
  - Sant'Agata dei Goti
  - Solopaca
  - Tocco Caudio
  - Torrecuso
  - Vitulano

facenti parte dell'Ambito Massiccio del Taburno, una nota da sottoporre all'attenzione alle Giunte comunali, al fine di deliberare il proprio intento favorevole alla modifica dell'art. 9, punto 2, delle N.T.A. del P.T.P. del Taburno;

ACCERTATO che:

- l'art.9, punto2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito Massiccio del Taburno debba essere rimodulato nella maniera seguente:

Articolo 9, punto 2

Tutela dei corsi d'acqua, delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; nei corsi d'acqua per una fascia di m 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,00; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di m 100,00 intorno alla riva; nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali ricadenti in zona RUA ai sensi delle presenti Norme, stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme regionali di settore; sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato dei corsi d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;

- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti la pulizia ed il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell'autorità competente.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio esprime

parere favorevole

alla modifica dell'art.9, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico Ambito Massiccio del Taburno, così come sopra richiamato .-

Il Funzionario  
arch. Vincenzo Argenio



Il Dirigente  
ing. Angelo D'Angelo



# **CITTÀ DI MONTESARCHIO**

## **(PROVINCIA DI BENEVENTO)**

Montesarchio, 8 luglio 2003

prot. n° 10048

AI SIG.RI SINDACI  
DEI COMUNI DI:

ARPAIA  
BONEA  
BUCCIANO  
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO  
CAUTANO  
DUGENTA  
FOGLIANISE  
FRASSO TELESINO  
MELIZZANO  
MOIANO  
PAUPISI  
SANT'AGATA DEI GOTI  
SOLOPACA  
TOCCO CAUDIO  
TORRECUSO  
VITULANO

**O G G E T T O** : Articolo 9, comma 2, del Titolo I delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico ambito Massiccio del Taburno. - Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici. - **DETERMINAZIONI**

Facendo seguito alla procedura iniziata con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Taburno n° 20 dell'11.4.2002, con cui il Sindaco di Montesarchio è stato invitato a farsi promotore dell'accordo di programma, così come disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di procedere all'adeguamento del punto 2 dell'art. 9 delle vigenti norme di attuazione del P.T.P. Ambito Massiccio del Taburno, al fine di poter attuare compiutamente il Patto Territoriale della Comunità Montana del Taburno, si rimette in allegato bozza di deliberazione di Giunta, con invito a sottoporre l'argomento all'Organo da Voi presieduto, al fine di addivenire all'auspicata modifica.

Si resta in attesa di ricevere copia di delibera adottata dalla Giunta del Vostro Comune per il successivo inoltro alla Regione Campania.

CORDIALITA'

PER IL SINDACO  
L'ASSESSORE DELEGATO  
(ING. Giuseppe CICERE)

## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Articolo 9, comma 2, del Titolo I delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico ambito Massiccio del Taburno.

Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici.

### DETERMINAZIONI

INTRODUCE l'argomento il Sindaco, il quale rappresenta:

*"...la disciplina urbanistica ed edilizia dei territori dei comuni di Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli Monte Taburno, Cautano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, a seguito dell'approvazione, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 431/85, del Piano Territoriale Paesistico " Ambito Massiccio del Taburno ", è soggetta alla zonizzazione ed alle norme di attuazione del medesimo. Il piano, redatto frettolosamente a seguito di commissariamento dall'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, presenta, in alcuni casi, prescrizioni generiche ed indifferenziate che non riflettono le varie diversità e vocazioni del territorio. Esso inoltre è stato redatto su cartografia in scala 1:25.000, ovvero di difficile lettura ed integrazione con le cartografie dei PRG comunali che, come noto, sono in scala non inferiore ad 1:5.000. Tutto ciò ha creato una serie di problematiche e tra esse, prima fra tutte, quella riguardante la concernente la << Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici >>, la dove, in modo del tutto generico, sono state imposte penalizzanti ed eccessive distanze per l'edificazione in prossimità dei " corsi d'acqua ". Il giorno 25.06.2003 presso la sede del Comune di Montesarchio, si sono riuniti in conferenza di servizi gli amministratori del comprensorio, al fine di concertare una iniziativa comune per favorire una migliore disciplina e semplificazione delle norme del piano paesistico. A seguito di un ampio dibattito e discussione si è convenuto di predisporre un apposito deliberato, da parte di ogni comune, tesa a fare voti alla Regione Campania, di operare modifiche e semplificazioni alle norme di attuazione del piano paesistico, in genere, e nello specifico a quelle relative alle distanze dai Corsi d'acqua ..."*

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ✓ che il territorio del comprensorio Taburno - Camposauro è interamente vincolato ai sensi della legge 431/85 e successive, oggi recepite dal Testo Unico approvato con D. L.vo 490/99;

- ✓ che a seguito della emissione dei cosiddetti decreti " *galassini* " nel territorio in parola venne instaurato un regime di inedificabilità assoluta fino all'adozione del Piano Paesistico;
- ✓ che con D.M. del 25/10/96, pubblicato sulla G.U. n.° 251 del 25/10/96, fu adottato il Piano Paesistico " Ambito Massiccio del Taburno ", redatto dall'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;
- ✓ che il piano, *anche se con numerose contraddizioni*, ha comunque eliminato una situazione di incertezza e stallo che non pochi danni ha prodotto allo sviluppo ed alla crescita del nostro territorio;
- ✓ che il piano, individuando diversi gradi di conservazione e tutela del territorio, ha eliminato un assurdo ed incomprensibile divieto all'edificazione posto sull'intero territorio comunale;

#### CONSIDERATO:

- ✓ che a seguito delle inadempienze regionali e quindi del commissariamento ministeriale, il piano è stato redatto comunque in modo frettoloso sono dovute alla elaborazione di una zonizzazione effettuata su base cartografica a scala ampia ( 1: 25.000 ) e, *quindi*, con un grado di definizione approssimativo e grossolano che non può rappresentare realisticamente un tessuto urbano ed una vocazione del territorio molto diversificata;
- ✓ che le critiche maggiori avverso il piano sono:
  1. elaborazione di una zonizzazione effettuata su base cartografica a scala ampia ( 1: 25.000 ) e, *quindi*, con un grado di definizione approssimativo e grossolano che non può rappresentare realisticamente un tessuto urbano ed una vocazione del territorio molto diversificata;
  2. adozione di norme di attuazione generiche ed indifferenziate che non riflettono le varie diversità del territorio;
- ✓ che un esempio tipico delle problematiche generate è rappresentato dal *comma 2, articolo 9*, delle Norme di attuazione del piano, concernente la " *Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici* ", ove, *in modo del tutto generico*, vengono imposte penalizzanti e gravose distanze per l'edificazione in prossimità dei " *corsi d'acqua* ", senza tener minimamente conto della loro natura, della loro importanza e del contesto urbanistico ed edilizio in cui si sviluppano;
- ✓ che quanto sopra deriva proprio dall'aver adottato un termine del tutto generico di " *... corso di acqua ...* " che accomuna, *infatti*, alla stessa normativa di vincolo, ogni impluvio, sia esso un semplice fosso vernile che un ruscello, un normale torrente che un fiume !

DATO ATTO che la materia della disciplina delle " *... distanze per la edificazione dai corsi d'acqua ...* " risulta ben definita dalle varie leggi di settore;

EVIDENZIATO, *all'uopo*, che il regime delle norme vigenti è il seguente:

□ norme IDRAULICO ( R. D. 523/1904, articolo 96 e seguenti)	in questo settore abbiamo che la distanza minima di inedificabilità è stabilita in mt. 10 dalle sponde;
□ norme URBANISTICO ( L. R. 14/82, punto 1,7 delle Direttive - Parametri di Pianificazione, del Titolo Secondo dell'Allegato alla legge )	In questo campo abbiamo che <u>per i fiumi</u> la distanza minima varia da mt. 50 a mt. 25, a seconda della quota altimetrica del territorio, mentre <u>per i torrenti a scarsa portata</u> , la distanza minima risulta di mt. 10;
□ norme PAESAGGISTICO - AMBIENTALE ( D. L.vo 490/99, articolo 146 )	queste norme prevedono una fascia di rispetto ( <i>si badi bene non di inedificabilità</i> ! ) di mt. 150 per i soli fiumi, torrenti e corsi d'acqua <u>iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R. D. 1775/33</u>

ACCLARATO che la materia della disciplina delle distanze risulta, *quindi*, ben disciplinata senza assumere mai, *come visto*, quel carattere di genericità ed indeterminatezza previsto, *invece*, dal citato comma 2, articolo 9, delle Norme di attuazione del Piano Paesistico.

RILEVATO, *altresi*, che:

- ✓ la genericità delle norme in questione genera anche un'altra forma di "penalizzazione" per le aree individuate dal piano come aree di sviluppo edilizio, classificate come zona R.U.A. ( *zone definite Restauro Paesistico Ambientale e Recupero Urbanistico Edilizio* ), ma attraversate dai citati " *generici* " corsi d'acqua;
- ✓ in alcuni casi, *infatti*, queste zone non riescono, *di fatto*, a sviluppare alcuna vocazione edilizia a causa della presenza di un qualunque " *generico corso d'acqua* ", i cui vincoli di inedificabilità, *ingiustificati ed incomprensibili per questi contesti urbanizzati*, non consentono alcuna edificazione;

RITENUTO, *pertanto*, dover far voti alle autorità preposte di apportare le necessarie semplificazioni ed i dovuti chiarimenti;

VISTE le risultanze emerse nella riunione tenutasi in data 25 giugno 2003 nel comune di Montesarchio alla presenza di tutti gli amministratori e rappresentanti politici del comprensorio;

DATO ATTO che, trattandosi di atto di mero intento, non necessita l'acquisizione dei relativi pareri tecnici;

Con voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi;

## DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Fare voti alla Regione Campania di apportare semplificazioni e chiarimenti alle norme di attuazione del Piano Paesistico " *Ambito Massiccio del Taburno*", per la modifica dell'art. 9.2 del P.T.P. del "Massiccio del Taburno", di cui al D.M. BB.AA.CC. del 30.9.1996, rimodulandolo nel modo seguente:

---

---

### ART. 9 punto 2

#### Tutela dei corsi d'acqua, delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; nei corsi d'acqua per una fascia di m. 50,00 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva; nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali ricadenti in zona definita RUA ai sensi delle presenti norme, stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme Regionali di settore; sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in c/c a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti la pulizia ed il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell'autorità competente.

---

---

3. Trasmettere, per quanto evidenziato, il presente deliberato al Comune di Montesarchio (BN) per inviarlo alla Regione Campania.

**SUCCESSIVAMENTE**

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



# PROVINCIA di BENEVENTO

## Settore Affari Generali

hpi  
10.8.03

Prot. N. \_\_\_\_\_

Benevento, li \_\_\_\_\_

U.O. GIUNTA



AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 299 DEL 28 LUGLIO 2003 AD OGGETTO: " ART. 9,  
COMMA 2, DEL TITOLO I DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL  
PIANO PAESISTICO "AMBITO MASSICCIO DEL TABURNO" TUTELA  
DEI CORSI D'ACQUA DELLE SORGENTI E DEI BACINI  
IDROGRAFICI - DETERMINAZIONI".**

Per quanto di competenza si rimettono copie estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE SETTORE  
- Dr.ssa Alfonsina COLARUSSO -

PROVINCIA di BENEVENTO  
Affari Generali e Personale

440  
30-7-03  
g

Prot. n. ....  
U.O.:ConsiglioGIUNTA

Benevento,li.....

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL PRESIDENTE  
NUCLEO VALUTAZIONE  
C/o PRESIDENZA

SEDE

Oggetto:"DELIBERA N.299 DEL 28.7.2003 AD OGGETTO:"ART.9, COMMA 2,  
DEL TITOLO I DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESISTICO  
AMBITO MASSICCIO DEL TABURNO – TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DELLE  
SORGENTI E DEI BACINI IDROGRAFICI – DETERMINAZIONI.-

Per quanto di competenza, si trasmette copia, della delibera indicata in oggetto,  
immediatamente esecutiva.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. Alfonsina Colarusso**

p.v.

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno N. 6811
del 31 LUG. 2003

- modifiche del tracciato dei corsi d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti la pulizia ed il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell'autorità competente.


#### PROPONE

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di far voti alla Regione Campania di apportare semplificazioni e chiarimenti alle Norme di Attuazione del Piano Paesistico "Ambito Massiccio del Taburno" per la modifica dell'art. 9, comma 2, delle Norme stesse, rimodulandolo così come riportato nelle premesse.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
*ing. Angelo D'ANGELO*



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
*dott. Sergio MUOLLO*

### LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo, rag. Giovanni Mastrocinque;  
A voti unanimi

### DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di far voti alla Regione Campania di apportare semplificazioni e chiarimenti alle Norme di Attuazione del Piano Paesistico "Ambito Massiccio del Taburno" per la modifica dell'art. 9, comma 2, delle Norme stesse, rimodulandolo nel modo seguente:

#### Articolo 9, punto 2

#### Tutela dei corsi d'acque, delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; nei corsi d'acqua per una fascia di m 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,00; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di m 100,00 intorno alla riva; nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali ricadenti in zona RUA ai sensi delle presenti Norme, stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme regionali di settore; sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato dei corsi d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;